



CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA

Appendice al Contratto Integrativo Decentrato del 5.07.2019 Triennio 2019-2021

La presente appendice al Contratto integrativo Decentrato del 5.7.2019 – Triennio 2019-2021 inserisce nel contratto il Welfare Integrativo – art. 72 CCNL 2016-2018

La Camera di Commercio di Cosenza, a fronte delle novità introdotte dal nuovo CCNL con l'art. 72 in materia di Welfare integrativo, prima di disciplinare in sede di contrattazione integrativa la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale a favore dei propri dipendenti ha richiesto 3 pareri all'ARAN e un parere su Sistema leggi d' Italia- Enti Locali.

Orientamento generale applicativo dato dall'ARAN è la necessità di uno stanziamento "in passato" di risorse per tali finalità; gli oneri per la concessione al personale dei benefici di natura assistenziale e sociale possono trovare copertura solo nelle disponibilità, legittimamente, già stanziare dagli enti sulla base delle vigenti e specifiche disposizioni normative in materia.

In ordine al punto della eventuale stipulazione di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale, l'ARAN evidenzia che, in base alle espresse previsioni dell'art.72, comma 3, del CCNL 21.05.2018, per le Camere di Commercio l'erogazione di tali prestazioni potrà avvenire solo mediante la successiva istituzione di - ovvero adesione a - un fondo di assistenza sanitaria integrativa del servizio sanitario nazionale, sempre nell'ambito delle risorse indicate nel comma 2 del medesimo art. 72.

Tale individuazione avverrà in occasione del rinnovo del futuro CCNL.

REV.	OZ DEL
FIRMA IPOTESI APPENDICE	DEL 21.11.2019
CERTIFICAZIONE COLLEGIO	DEL 29.11.2019
AUTORIZZAZIONE GIUNTA SOTTOSCRIZIONE	N. 71 DEL 3.12.2019
FIRMA ACCORDO, ARAN, CNEL, PUBBLICAZIONE SUL SITO	



Articolo 1 – Welfare Integrativo – art.72 CCNL

1. Le parti convengono di destinare, le risorse di cui al seguente comma 2 nell'ambito delle previsioni dell'art. 72 del CCNL 21.05.2019 per i seguenti benefici:

- a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia;
- b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
- c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
- d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore dei dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili.

2. Le risorse per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono quelle già stanziare dall'Ente camerale, ai sensi delle vigenti disposizioni, anche per finalità assistenziali nell'ambito degli strumenti a carattere mutualistico già utilizzati dagli enti stessi, e quindi fino ad euro € 17.714,47.

L'istituto del Welfare integrativo si avvia in via sperimentale per il 2019 senza vincolo per gli anni successivi. La CCIAA si adegnerà ad eventuali indicazioni di Unioncamere, ARAN e Dipartimento della Funzione Pubblica.

3. Annualmente la Giunta camerale deciderà l'eventuale stanziamento, nei limiti del tetto di cui al comma 2, da dedicare a ciascuna misura e darà mandato al Segretario Generale per i bandi e gli adempimenti gestionali conseguenti.

Articolo 2 - Modalità di stipula dell'accordo

1. I tempi e le procedure per la stipula del presente accordo sono quelli previsti dalla contrattazione collettiva.

2. Lo stesso sarà, pertanto, sottoposto, previa redazione della Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, alla certificazione del collegio dei revisori ai sensi dell'art.40 D.Lgs 165/2001.

3. Successivamente e in caso di certificazione favorevole da parte del Collegio circa la presente ipotesi di accordo, la stessa sarà sottoposta alla Giunta camerale per l'autorizzazione al Presidente della delegazione di parte pubblica alla firma dell'accordo.

4. Le risorse si intendono pertanto rese disponibili solo in seguito alla certificazione positiva da parte del Collegio dei Revisori.

5. Le parti concordano, quindi, di rivedersi per la firma dell'accordo, una volta effettuate con esito favorevole le fasi di cui ai commi 2 3 e 4; in caso di esito non favorevole di dette fasi, il Presidente della delegazione di parte pubblica procederà alla riapertura della trattativa, secondo le indicazioni ricevute.

6. L'accordo stipulato secondo le procedure di cui ai commi precedenti verrà trasmesso per via telematica entro 5 giorni dalla sottoscrizione all'ARAN ed al CNEL.

7. Lo stesso accordo sarà pubblicato, in modo permanente, sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità ed accessibilità delle informazioni ai cittadini, corredato della relazione tecnico finanziaria e della relazione illustrativa, entrambe certificate dagli organi di controllo.



Dichiarazione a verbale

La Delegazione di parte pubblica comunica che per il 2019 si intende proporre alla Giunta il seguente impiego:

- riparto della somma totale tra tutto il personale e assegnazione della stessa, previo avviso, ai dipendenti che ne facciano domanda, per le seguenti finalità:
 - spese per rette universitarie e/o scolastiche
 - spese per acquisto dei libri scolastici
 - polizze assicurative a sostegno del reddito
 - quota mutui o prestiti
 - spese per asili nido, scuole materne, servizi integrativi mensa, trasporto scolastico;
 - spese per pensione integrativa o complementare,
benefici che rientrerebbero tra quelli previsti dal comma 1 lett. a) iniziative a sostegno del reddito della famiglia, lett. b) supporto all'istruzione dei figli e lett. d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili, dell'art. 72.

Le eventuali somme residue per il 2019 aumentano la quota del personale che partecipa all'avviso.

- altra quota parte per concorrere a iniziative di aggregazione quali il caffè letterario ovvero l'adesione alla campagna ministeriale Plastic free, in una logica di "gestione outside" del personale, che rientrerebbero tra i benefici previsti al comma 1 lett. c) dell'art. 72 "contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale";

Per gli anni futuri potrà essere, eventualmente, valutato un regolamento che disciplini i benefici a favore dei figli dei dipendenti in base al comma 1 lett. b) dell'art. 72 che tra i benefici da concedere prevede "la promozione del merito dei figli" per borse di studio, oltre che i benefici di cui alla lett. e) che prevede "polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale", se attivato a livello nazionale un fondo di assistenza sanitaria integrativa per le CCAA come disposto dal comma 3 dell'art. 72.

Letto, confermato, sottoscritto il

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

LA DELEGAZIONE SINDACALE

ALC FFL
RSU
CIRFO
RSU
RSU

